

Inefficacia della provvisoria concessa in sede penale

In caso di successiva sentenza di n.d.p. (estinzione del reato) per effetto di amnistia. Correlazione con l'art. 578 c.p.p. e conseguenze in relazione agli articoli 2033-2041 c.c.

di Massimo Caiafa

L'anticipazione da parte della stampa specializzata di un provvedimento di clemenza e, particolarmente, di un'amnistia (per la verità poco probabile per la sistematica conflittualità delle forze politiche in Parlamento) ripropone il tema dell'applicabilità della legge 3/8/78 n. 405 che, all'art. 12, terzo comma, recita: *“La provvisoria concessa in sede penale, in caso di successivo provvedimento di n.d.p. per estinzione del reato, perde efficacia qualora non venga proposta l'azione civile nel termine di sei mesi dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza non più soggetta ad impugnazione (è errato ritenere, come fanno alcuni autori, che il dies a quo coincida con la sentenza di n.d.p. perché è necessario che essa diventi definitiva)”*.

Il carattere perentorio del termine, per il lessico usato dal legislatore, appare indiscutibile e, soprattutto, non suscettibile di diversa interpretazione (*in claris non fit interpretatio*).

Però, secondo un dato statisticamente certo, il ricorso alla richiamata normativa, per gli aspetti consequenziali civilistici (declaratoria di inefficacia della provvisoria concessa che comporta la restituzione della relativa somma pagata), è notevolmente inferiore – sotto il profilo del contenzioso puro – alle fattispecie inquadrabili nella richiamata legge, *considerato che una definizione transattiva* (restituzione in via bonaria all'ente assicuratore della somma percepita ex art. 24 legge 24/12/69 n. 990 in un giudizio penale poi estinto e non seguito da giudizio civile) *appare molto improbabile*.

Partendo dal presupposto che la normativa non può non essere conosciuta dagli operatori del settore, si pone il problema – che poi costituisce una (giusta) curiosità giuridica – delle ragioni del mancato ricorso giudiziale da parte di chi sarebbe legittimato, in virtù dell'indicata normativa, ad ottenere la restituzione per l'importo pagato per una provvisoria .

Una prima motivazione viene individuata nel *contrasto* che la stessa disposizione avrebbe con lo spirito della legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni, che è finalizzata, qualora dovessero sussistere i presupposti di applicabilità e di merito, a risarcire i danneggiati, *come esigenza sociale*. In effetti, sotto un profilo *se non morale di giustizia sostanziale*, potrebbe apparire incoerente che un soggetto, il quale in sede penale ha ottenuto un risarcimento parziale per aver fornito la prova dei requisiti per la concessione di una provvisoria ai sensi dell'art. 24 della legge sull'assicurazione obbligatoria (*fumus boni iuris*, stato di bisogno e nesso eziologico tra lo stato di bisogno e l'incidente, presupposti che la giurisprudenza prevalente esige con rigore)¹, debba restituire la somma percepita per poi iniziare una nuova azione giudiziaria, questa

1 ex plurimis, Trib. Salerno III sez. civ. G.U. Dott. Valitutti in Sara Ass.ni/Longo – ord. 5/3/2002, Trib. Palermo G.U. Dott. De Gregorio – ord. 12/4/02 in Levante Norditalia/Bonmariti

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it